19645-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIANO IMPERIALI -
STEFANO FILIPPINI
IGNAZIO PARDO
SANDRA RECCHIONE - Relatore
MARCO MARIA MONACO

Sent. n. sez. 753
UP - 02/04/2021
R.G.N. 42624/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONSENTINO ALESSANDRO nato a LEONFORTE il 03/12/1976

avverso la sentenza del 02/05/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.l. 28 ottobre 2020 n. 137
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanisetta dichiarava estinto per prescrizione il reato contestato al Consentino, ovvero la truffa ex art. art. 640 bis ai danni dell'AG. EA. (agenzia per le erogazioni in Agricoltura) confermando tuttavia la confisca disposta ai sensi

dell'art. 322 ter cod. pen. di beni nella disponibilità del ricorrente per un valore equivalente al profitto del reato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: la confisca non avrebbe potuto essere disposta trattandosi di confisca di valore, equiparabile ad una sanzione ed applicabile solo in caso di condanna, ma non quando, come nel caso di specie, il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato.

1.1. Con il ricorso si contesta la legittimità sentenza di appello nella parte in cui ha confermato la confisca per equivalente applicata ai beni del ricorrente per un valore corrispondente al profitto del reato previsto dall'art. 640 bis cod. pen. La confisca è stata disposta in applicazione degli artt. 640 quater e 322 ter cod. pen. ed è stata confermata in appello contestualmente alla dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, in assenza di condanna "formale".

1.1.1. La possibilità di disporre la "confisca" in assenza di condanna è un tema particolarmente controverso che ha visto succedersi diversi interventi delle Sezioni Unite, della Corte costituzionale ed anche della Corte europea dei diritti umani.

Nel 2015 le Sezioni Unite hanno affermato che la confisca può essere applicata in caso di prescrizione solo quando si tratti di (a) confisca "diretta" del prezzo ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., (b) confisca "diretta" del prezzo o del profitto ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., sempre che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.

Le Sezioni Unite hanno altresì affermato che il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca "per equivalente" delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. (dep. 21/07/2015), Lucci, Rv. 264435).

Tale approdo giurisprudenziale si presenta coerente sia con l'interpretazione offerta dalla (successiva) pronuncia della Corte europea dei diritti umani nel caso G.I.E.M. S.R.L. AND OTHERS *contro* ITALIA (Corte Edu del 28 giugno 2018), che con quella offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 2015: pronunce entrambe emesse in relazione alla confisca urbanistica.

In particolare: i Giudici di Palazzo della Consulta hanno affermato che «non è escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato (misura, quest'ultima, che il giudice penale è tenuto a disporre con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001)» (Corte cost. n. 49 del 2015 § 5).

Del pari la Grande Camera della Corte Edu, decidendo anch'essa su una confisca urbanistica, ha affermato la compatibilità della applicazione del vincolo disposto ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto legislativo n. 380/2001 anche in un caso in cui l'imputato era stato prosciolto per decorso del termine di prescrizione, sempre che lo stesso sia correlato ad un accertamento sostanziale di responsabilità. La Corte di Strasburgo ha ritenuto infatti che, quando i Tribunali nazionali constatano «che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna nel senso dell'articolo 7, che in questo caso non è violato» (§ 261).

1.1.2. Tale assetto è stato ulteriormente precisato e definito sia dalla giurisprudenza che dal legislatore.

La Cassazione, con interpretazione che si condivide, ha circoscritto l'area della legittimità della confisca senza condanna limitando l'operatività della interpretazione offerta dalle sentenza emessa dalle sezioni unite nel caso "Lucci" ai soli casi in essa richiamati: si è infatti affermato che, nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è consentito disporre la confisca "facoltativa" diretta del profitto del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna (Sez. 5 - , Sentenza n. 52 del 15/10/2020 Ud. (dep. 04/01/2021), Cipriani, Rv. 280140).

Decisivo ai fini della definizione dell'attuale assetto delle confische senza condanna è stato poi l'intervento legislativo che ha introdotto nel codice di rito l'art. 578 bis cod. proc. pen. che prevede la possibilità per il giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione, quando debba essere applicata la confisca ex art. 240 bis cod. pen., o nei casi in cui la confisca è prevista da specifiche disposizioni di legge, nonché – ed è quello che rileva nel caso in esame - quando il vincolo sia stato disposto ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. (estensione quest'ultima introdotta dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019)

1.2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, in data 2 maggio 2019, ribadendo la responsabilità del Consentino dichiarava la prescrizione del reato a lui ascritto, confermando la legittimità della confisca per equivalente disposta sui beni di valore equivalente al profitto del reato inquadrato nella fattispecie astratta prevista dall'art. 640 bis cod. pen., consumato nel 2010 ma estinto per prescrizione, così facendo implicito ricorso alle facoltà conferite dall'art. 578 bis cod. proc. pen. che consente di procedere alla confisca anche in assenza di formale condanna.

1.2.1. Due i profili di diritto che rilevano: (a) l'applicabilità dell'art. 578 bis cod. proc. pen. alla confisca "per equivalente" disposta ai sensi dell'art. 322 cod. pen.; (b) la applicabilità dell'art. 578 bis cod. proc. pen. alle confische correlate a fatti consumati prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, che ha esteso la possibilità di procedere alle confische senza condanna anche nei casi in cui i vincoli siano disposti ai sensi dell'art. 322 ter cod. proc. pen..

Quanto al primo profilo: il collegio ritiene che si possa procedere alla confisca in assenza di condanna anche quando la stessa non sia diretta, ma "per equivalente", sempre che rientri una delle ipotesi previste dall'art. 322 ter cod. pen. Il richiamo indistinto che l'art. 578 bis cod. proc. pen. effettua alle confische disposte ex art. 322 ter cod. pen. non si presenta come "selettivo", ovvero come riferito (solo) alle ipotesi di confisca obbligatoria diretta previste dal primo comma dell'art. 322 ter cod. pen. Sicchè in assenza di contrarie indicazioni del Legislatore, tale richiamo non può essere contratto per via giurisprudenziale, ma deve essere che essere riferito anche alle confische previste dal secondo comma dello stesso articolo, ovvero a quelle di valore (l'interpretazione è confermata anche dagli argomenti utilizzate dalle Sezioni Unite nel caso "Perroni" che ha ritenuto applicabile l'art. 578 bis cod. proc. pen. anche alla confisca urbanistica: Sez. U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020 Ud. (dep. 30/04/2020) Rv. 278870 – 03; § 5.1.).

In particolare si ritiene che la natura "eminentemente sanzionatoria" assegnata alla confisca di valore non possa condurre a contrarre per via interpretativa la esplicita estensione del richiamo contenuto nell'art. 578 bis cod. proc. pen. solo alle confische dirette disciplinate dall'art. 322 ter cod. pen escludendo quelle per equivalente.

Resta la difficoltà di coniugare tale (inequivoca) scelta legislativa con la interpretazione che riconosce alla confisca di valore una natura "eminentemente" sanzionatoria.

Quanto al secondo profilo, ovvero alla possibile applicabilità della confisca per equivalente quando il reato sia prescritto, ma consumato prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che ha esteso l'operatività dell'art. 578 bis cod. proc. pen. alle confische di valore, il collegio ritiene che la risposta al quesito dipenda dall'inquadramento dell'art 578 bis cod. pen. come norma di diritto "sostanziale", piuttosto che "processuale". Catalogazione - ancora una volta - strettamente correlata

all'inquadramento della confisca per equivalente come misura "eminentemente" sanzionatoria, piuttosto che "prevalentemente" ripristinatoria.

1.3. Evidentemente l'applicabilità della confisca di valore quando il reato è prescritto, dunque in assenza di condanna formale impone una riflessione sul suo inquadramento e la revisione critica della sua natura "eminentemente sanzionatoria".

Sul punto si è espressa la Corte costituzionale che ha affermato che si tratta di una misura che attinge beni non intrinsecamente pericolosi e che non sono in rapporto di diretta pertinenzialità con il reato per cui si procede, il che esclude la riconducibilità dell'istituto alla categoria delle misure di sicurezza e consente di assegnare alla misura ablatoria una connotazione prevalentemente afflittiva e una natura "eminentemente sanzionatoria" (Corte costituzionale n. 97 del 2009).

La Cassazione ha dato seguito a tale indicazione ermeneutica affermando che la confisca per equivalente ha natura "eminentemente" sanzionatoria traendone la conseguenza che ad essa non è estensibile la regola prevista per le misure di sicurezza dall'art. 200 cod. pen., sicché non può essere disposta in relazione a reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge che ne legittima l'applicazione (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255037 in materia di reati tributari). La natura eminente sanzionatoria della confisca di valore è stata ribadita dalle sezioni unite "Gubert" (Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014 Cc. (dep. 05/03/2014) Rv. 258646 – 01) e "Lucci".

In questa ultima sentenza è stato espressamente affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264435): si tratta di una interpretazione inattuale considerato il tenore letterale dell'art. 578 bis cod. proc. pen.

Il riconoscimento della natura "eminentemente sanzionatoria" della confisca per equivalente non si è comunque tradotto nella sua equiparazione né alla "pena" in senso stretto, né alle sanzioni accessorie. Si è infatti affermato che - a differenza delle sanzioni ordinarie - la stessa può essere applicata anche in sede esecutiva; e che la stessa differisce «dalle pene accessorie perché persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva, diversamente da quanto accade per le pene accessorie e le misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta del prezzo o profitto del reato»: si tratta invece di uno «strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere

affittivo», applicabile anche in sede esecutiva pur non essendo catalogabile tra le pene accessorie (Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016 - dep. 12/05/2017, Soddu, Rv. 270112, § 4.1.). Dando continuità a tale impostazione ermeneutica la Cassazione ha anche affermato che la sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, non potendosi essa parificare ad una "pena accessoria" rilevandone il diverso regime di operatività e la differente disciplina (Sez. 2, n. 45324 del 14/10/2015 - dep. 13/11/2015, Soddu, Rv. 264958; Sez. 2 - , Sentenza n. 8538 del 27/11/2019 Cc. (dep. 03/03/2020) Rv. 278241).

Risulta isolata la pronuncia nella quale si è affermato si è affermato che la confisca per equivalente ha «natura "omologa" alle sanzioni penali principali», sicché in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice la stessa deve essere revocata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38857 del 10/05/2016 - dep. 20/09/2016, Maffei, Rv. 267696).

Al di là delle etichettature – peraltro incerte - emerge con chiarezza la funzione "ripristinatoria" della confisca di valore, che si risolve nell'apprensione di beni che non hanno alcun legame né immediato, né pertinenziale con l'illecito; e che ha lo specifico fine di eliminare in capo all'autore del reato il valore corrispondente al profitto o al prezzo dell'illecito.

Con valutazione che va "oltre" l'etichetta-sanzione si è affermato che «la confisca di valore o per equivalente persegue la finalità di colpire il patrimonio del responsabile del reato quando non sia possibile sottoporre a confisca "diretta" il bene derivato dal reato stesso perché non più nella sua disponibilità; a fronte della commissione di determinate tipologie di illeciti penali ed alla "trasformazione, l'alienazione o (al)la dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato" l'ordinamento reagisce con uno strumento che sottrae il vantaggio patrimoniale conseguitone, non più materialmente rintracciabile, mediante la privazione del valore corrispondente (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, rv. 264437).

Invero, sebbene si sia insistito nella categorizzazione della confisca di valore come reazione "punitiva", *lato sensu* sanzionatoria, si è anche realizzato che l'ablazione non è parametrata «né sulla colpevolezza dell'autore del reato, né sulla gravità della condotta» distanziandola logicamente dalla pena in senso stretto che è invece parametrata proprio sulla gravità del reato e sulla colpevolezza dell'autore (Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016 - dep. 12/05/2017, Soddu, Rv. 270112, § 4.1.; Cass. sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, rv. 259103; sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, non massimata; *sez.* 3, n. 23649 del 27/2/2013, D'Addario, rv. 256164).

Si è anche affermato che la misura in questione (a) non è assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non si riferisce a cose "pericolose" in sé, sicché non è retroattiva; (b) non è assimilabile ad una sanzione accessoria, dato che è assente la

funzione preventiva tipica di tali misure; (c) ma soprattutto – ed il punto è decisivo - che non è assimilabile alla sanzione principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo, e piuttosto che "affliggere", mira a "rispristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato (Sez. 2 - , Sentenza n. 8538 del 27/11/2019 Cc. (dep. 03/03/2020) Rv. 278241).

Invero, a ben guardare, la rilevazione della natura "parzialmente" sanzionatoria (che è un modo per leggere l'avverbio di regola utilizzato, ovvero "eminentemente") della confisca per equivalente è stata generata dalla necessità di distinguerla dalla confisca-misura di sicurezza e per affermarne la irretroattività (Corte cost n. 97 del 2006; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014 Cc. (dep. 05/03/2014), Gubert Rv. 258646 – 01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 2550379).

Si tratta di un approdo ermeneutico sollecitato dalla rilevazione della "diversità" dei beni colpiti rispetto al profitto o al prezzo del reato ed alla assenza in capo agli stessi dell'attributo della "pericolosità". Attributo che caratterizza solo i beni in stretto rapporto di connessione con il reato per cui si procede e che giustifica l'applicazione della "misura di sicurezza", ovvero della confisca diretta retroattiva.

Identificata la ragione del riconoscimento della natura "eminentemente" - *rectius* "parzialmente" - sanzionatoria della confisca di valore nella assenza dell'attributo della pericolosità dei beni appresi, è incontestato che il riconoscimento di tale funzione latamente punitiva non ne consente la equiparazione né alla sanzione principale, in quanto è assente la funzione repressiva tipica della pena, né alle sanzioni accessorie, non essendo riconoscibile la tipica funzione "preventiva" di tali sanzioni satellite.

Si tratta infatti di misura (a) "rigida" in quanto il *quantum* da confiscare non è sottoposto a valutazioni discrezionali, ma dipende solo dall'accertamento del profitto e del prezzo del reato; (b) "obbligatoria" e non gestibile attraverso l'accordo delle parti (che ove vi sia può anche essere disatteso); (c) non parametrata alla colpevolezza del soggetto che la patisce dato che in caso di concorso può colpire beni nella disponibilità di un solo concorrente a prescindere dal profitto dallo stesso concretamente ed individualmente lucrato (Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008 Cc. (dep. 02/07/2008), Fisia Italimpianti, spa ed altri, Rv. 239926; Sez. 6, Sentenza n. 26621 del 10/04/2018 Cc. (dep. 11/06/2018) Rv. 273256; nello stesso senso con la precisazione che si può colpire per intero il singolo solo se non si individua la quota di profitto riferibile a ciascuno dei concorrenti: Sez. 6 n. 6607 del 21 ottobre 2020 dep. 19 febbraio 2021, non massimata)

In conclusione: si ritiene che l'assegnazione alla confisca di una natura solo parzialmente sanzionatoria non implichi la sua attrazione nell'area della sanzione in senso stretto, né la applicazione allo stessa dello statuto normativo della pena: è evidente infatti

la sua funzione ripristinatoria, e la sua direzione verso il riallineamento degli squilibri patrimoniali generati da comportamenti illeciti.

Si tratta di una conclusione coerente anche con la giurisprudenza convenzionale: come si è già segnalato la Corte Edu, nella sua più autorevole composizione, trattando di confisca urbanistica inflitta nonostante il decorso del termine di prescrizione ne ha confermato la compatibilità con l'art. 7 della Convenzione, affermando che l'accertamento di responsabilità "sostanziale" è sufficiente per garantire il rispetto del diritto alla legalità convenzionale (Corte Edu, G.I.E.M. S.R.L. AND OTHERS v. ITALY del 28 giugno 2018, § 261); e che al riconoscimento della sua legalità convenzionale non osta il suo inquadramento come sanzione sostanziale (§ 233).

1.4 Il ridimensionamento della direzione sanzionatoria della confisca di valore rassicura circa la sua applicabilità in assenza di condanna "formale", seppur in presenza di un accertamento di responsabilità confermato dal giudice dell'impugnazione (cosi Sez. U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020 Ud. (dep. 30/04/2020), Perroni, Rv. 278870).

Sul punto la Cassazione ha già affermato l'art.578-bis cod.proc.pen. consente la confisca per equivalente ex art.322-ter cod.pen., anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (Sez. 6 - , Sentenza n. 14041 del 09/01/2020 Ud. (dep. 07/05/2020), Malvaso, Rv. 279262).

1.5. Occorre tuttavia chiarire se l'art. 578 bis cod. proc. pen. quando estende la possibilità di applicare la confisca in assenza di condanna alla confisca di valore sia norma di diritto sostanziale o processuale: la questione è decisiva ai fini della legittimità delle misure inflitte in relazione a reati consumati prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 9 gennaio 2019 che ha estenso l'operatività dell'art. 578 bis a tutti i casi previsti dall'art. 322 ter cod. pen.

Ebbene: il collegio ritiene che l'art. 578 bis cod. proc. pen. sia norma "processuale", in quanto la stessa non introduce nuovi casi di confisca, ma si limita a definire l'arco procedimentale entro il quale la stessa può essere applicata, agendo su un profilo processuale e temporale, ma lasciando inalterati i presupposti sostanziali di applicazione del vincolo (legittimazione normativa ed identificazione di beni di valore corrispondente al profitto) . La norma si limita infatti a stabilire che la confisca di valore può essere applicata nel giudizio di impugnazione anche quando sopravvenga l'estinzione per prescrizione, ma sia confermato l'accertamento di responsabilità . Non si tratta della introduzione di un nuovo caso di confisca, ma solo della definizione dei limiti temporali

entro i quali la stessa può essere applicata in presenza di un accertamento di responsabilità sostanziale.

Del resto la natura (parzialmente) punitiva delle confische di valore impedisce la applicazione retroattiva delle norme che le prevedono, ma non delle norme processuali che definiscono "quando" possono essere applicate. Ovvero nel caso dell'art. 578 bis cod. proc. pen. nel giudizio di impugnazione contro una sentenza di condanna nel corso del quale sopravvenga la prescrizione.

Chiarita la natura processuale dell'art 578 bis cod. proc. ne discende che la sua applicazione soggiace al principio del *tempus regit actum*.

1.6. Pertanto: non si rileva alcuna illegittimità nel provvedimento della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la legittimità della confisca di valore già applicata dal Tribunale sulla base della conferma "sostanziale" dell'accertamento della responsabilità del ricorrente, nonostante il decorso del termine di prescrizione (accertamento che, peraltro, non risulta contestato con il ricorso che, sul punto, è generico).

La Corte di merito ha confermato la confisca disposta in relazione ad un reato inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 640 bis cod. pen. e consumato nel 2010, epoca in cui era già possibile disporre la confisca di valore (ai sensi degli artt. 240 quater e 322 ter cod. pen.). Quando la Corte ha deciso, ovvero il 5 maggio del 2019, era già vigente l'art. 578 bis cod. proc. pen. nella formulazione conseguente all'intervento della legge n. 3 del 2019: la norma era dunque applicabile in ragione del principio del *tempus regit actum*.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, il giorno 2 aprile 2021

L'estensore
Sandra Recchione

Il Presidente
Luciano Imperiali

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 MAG. 2021
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli